



## GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO: **LAVORO – SOCIALE - DPG**

SERVIZIO: **ISTRUZIONE UNIVERSITA' – DPG021**

UFFICIO: **DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**

**DETERMINAZIONE N. DPG021/21**

**DEL 07/02/2024**

**OGGETTO:** Ripartizione tra le AA.D.S.U. di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo delle risorse derivanti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR, anno 2023. **Rimodulazione quota per maggiori assegnazioni.**

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che ha istituito il Fondo di Intervento Integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, così come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n.147;

**VISTA** la legge 23.12.1996, n. 662, art.1, comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della citata Legge n. 390/91;

**VISTO** il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "*Revisione normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6*";

**VISTO** in particolare l'art. 18, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 che prevede l'istituzione di uno specifico fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio;

**VISTE** le disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 emanato a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e in particolare le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica, tuttora vigenti ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. Lgs. n. 68/2012;

**VISTA** la Legge Regionale 6 dicembre 1994, n. 91 recante "*Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della Legge 2 dicembre 1991, n. 390*", istitutiva delle Aziende per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo;

**VISTO** in particolare, l'art. 17, della citata Legge Regionale n. 91/1994 che dispone l'assegnazione alle anzidette Aziende Regionali per il Diritto agli Studi Universitari dei mezzi finanziari, tra i quali i proventi derivanti da disposizioni di leggi statali in materia di contributi per il diritto allo studio universitario;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

**VISTA**, in particolare, la Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR, che stanZIA l'importo di € 500.000.000,00 al fine di finanziare l'aumento del numero di borse per il diritto allo studio a favore degli studenti meritevoli e bisognosi e di perseguire l'integrazione delle politiche di contribuzione con quelle per il diritto allo studio attraverso l'incremento delle borse di studio e l'estensione delle stesse a una quota più ampia di iscritti;

**VISTO** il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e in particolare l'art. 12 che così recita: *“In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo. [...]”*;

**VISTO** l'art. 14, co. 5, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, che così recita: *“1-bis. Le risorse di cui al comma 1, secondo periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012”*;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 17.12.2021, n. 1320, registrato alla Corte dei conti il 17.01.2022 n. 107, recante *“Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152”*;

**CONSIDERATO** che, ai fini del raggiungimento dei sopra citati obiettivi, le risorse derivanti dai fondi europei del PNRR, pari ad € 500.000.000, sono ripartite con apposito provvedimento ministeriale in due tranches da € 250.000.000, rispettivamente nell'anno 2022 e nell'anno 2023, ai fini delle assegnazioni e delle erogazioni delle borse di studio aggiuntive;

**VISTO** l'art. 4 del decreto MUR-MEF 02.08.2023, n. 1019, che prevede che le risorse siano destinate direttamente a favore del bilancio degli enti regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. nr. 0023736 del 29.11.2023 (acquisita al prot. RA nr. 0485193/23 del 30.11.2023) con la quale chiedeva di fornire indicazioni sulle specifiche quote da accreditarsi direttamente a favore degli enti regionali erogatori dei servizi per il diritto allo studio, a titolo di risorse derivanti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR, anno 2023, quantificate in € **5.905.049,93**;

**RICHIAMATA** la D.D. DPG021/365 del 01.12.2023 con la quale si procedeva a ripartire - in proporzione al numero di studenti idonei beneficiari della borsa di studio A.A. 2022/2023 - e assegnare la complessiva somma di € **5.905.049,93** a favore delle Aziende per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo, a titolo di risorse derivanti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR, anno 2023;

**PRESO ATTO** della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. nr. 0023736 del 06.02.2024 (acquisita al Prot. RA 0048947/24 del 07.02.2024) relativa alla comunicazione di rimodulazione delle risorse derivanti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR, anno 2023, in base alla quale sono state riconosciute a favore della Regione Abruzzo risorse complessive pari ad € **6.406.976,09**, ovvero una maggiore quota di € **501.926,16** rispetto a quella precedentemente ripartita e assegnata con la D.D. DPG021/365/2023 sopra richiamata;

**CONSIDERATO** che con la medesima nota il Ministero chiede di conoscere, con riferimento alla nuova quantificazione delle risorse PNRR 2023, le quote da accreditare direttamente a favore degli enti erogatori dei servizi per il diritto agli studi universitari;

**RITENUTO**, pertanto,

- ✓ di procedere al riparto della somma complessivamente spettante e rimodulata a favore della Regione Abruzzo fra le Aziende D.S.U. di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo, assegnando a ciascuna di esse un importo calcolato in proporzione al numero aggiornato di studenti idonei beneficiari della borsa di studio A.A. 2022/2023, così come da tabella allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- ✓ di comunicare, come richiesto con la succitata nota prot. nr. 0023736 del 06.02.2024, al Ministero dell'Università e della Ricerca le specifiche quote relative alle risorse PNRR rimodulate per l'anno 2023, da accreditarsi a favore delle Aziende DSU regionali;

**EVIDENZIATO** che le suddette somme dovranno essere versate dal MUR ad ognuno degli Enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio (A.A.D.S.U. di Chieti, L'Aquila e Teramo);

VISTO l'art. 24, comma 2, della L.R. 14.09.1999, n. 77 e successive modifiche e integrazioni;

## DETERMINA

*per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:*

1. **di prendere atto** della rimodulazione delle risorse derivanti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR, anno 2023 (giusta nota del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. nr. 0023736 del 06.02.2024) in base alla quale sono state riconosciute a favore della Regione Abruzzo risorse complessive pari ad € **6.406.976,09**, ovvero una maggiore quota di € **501.926,16** rispetto a quella precedentemente ripartita e assegnata con D.D. DPG021/365 del 01.12.2023;
2. **di ripartire e assegnare** la complessiva somma di € **6.406.976,09** spettante e rimodulata a favore della Regione Abruzzo a titolo di risorse derivanti dalla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7 del PNRR, anno 2023, tra le Aziende per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo, assegnando a ciascuna di esse un importo calcolato in proporzione al numero aggiornato di studenti idonei beneficiari della borsa di studio A.A. 2022/2023, così come da tabella allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. **di procedere** alla pubblicazione del presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ovvero "*Criteri e modalità per la concessione di Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e vantaggi economici*" ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
4. **di comunicare** al MUR le specifiche quote relative alle risorse PNRR rimodulate, le quali dovranno essere direttamente versate dallo stesso ad ognuno degli Enti Erogatori dei Servizi per il Diritto allo Studio (A.A.D.S.U. di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo) secondo gli importi ed i dati riportati nella tabella allegata alla presente determinazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento in parola (Allegato A);
5. **di dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia;
6. **di trasmettere copia del** presente atto:
  - ✓ al MUR – Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio – Ufficio II – Studenti ed Interventi per il Diritto allo Studio – Largo Antonio Ruberti n.1 – 00153 Roma – PEC: DGordinamenti@pec.mur.gov.it, per il seguito di competenza;
  - ✓ alle Aziende D.S.U. di Chieti Pescara, L'Aquila e Teramo;
  - ✓ al Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale, ai sensi dell'art. 16, comma 10, della L.R. n. 7 del 10.05.2002.

**La Dirigente del Servizio**

*Avv. Alba La Barba*

Firmato digitalmente

**L'Estensore**

*Dott.ssa Katuscia, Manuela Di Meo*

Firmato elettronicamente

**La Responsabile dell'Ufficio**

*Dott.ssa Katuscia, Manuela Di Meo*

Firmato elettronicamente